

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

<b>Anno: 2016</b>	<b>Numero: 28560</b>	<b>Sezione: IV</b>
-------------------	----------------------	--------------------

**Soggetto imputato**

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

**Esito**

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> non specificato				
<b>Altro:</b> non specificato				
<b>Quantum:</b> non specificato				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale di Milano, sentenza di condanna.				
2°Grado: Corte d'Appello di Milano in data 10 febbraio 2015 confermava il primo grado.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

**Classificazione dell'evento**

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

**Fattispecie**

nello svolgimento della propria attività di fabbro all'interno di un appartamento di un edificio in fase di ristrutturazione, nell'intento di estinguere una piccola autocombustione di una miscela di composti chimici, presente all'interno di un contenitore di plastica, vi aveva gettato all'interno dell'acqua così da provocare lo sviluppo di un violento incendio. A causa della mancata adozione di efficienti sistemi idonei allo spegnimento delle fiamme, e rivelatisi inutili i tentativi di soccorso degli altri dipendenti, il lavoratore aveva subito gravi ustioni di secondo e terzo grado, estese su tutto il corpo, da cui era derivato il decesso per arresto cardiocircolatorio.

**Soggetto leso**

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

**Tipologia del luogo di avvenimento**

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

**Principio di diritto**

Ricopriva la carica di responsabile tecnico del cantiere, come tale inserito nel piano di sicurezza preparato dal CSE, e, secondo quanto dichiarato dal coimputato (amministratore unico sia della società committente sia della impresa esecutrice), delegato (verbalmente) di "tutte le funzioni" riguardanti il cantiere e nello specifico la sicurezza. La Corte di Milano, nel ribadire la sua responsabilità in ordine all'evento, ha sottolineato, interrogato sui fatti e sul suo ruolo, non aveva mai verificato di persona l'adozione delle misure di sicurezza nel cantiere ma si era limitato a chiedere a tutti di agire nel rispetto delle normative vigenti, senza mai riscontrare se un piano per le situazioni di emergenza operasse in concreto e non solo sulla carta. In ogni caso, la possibilità che in cantiere si sviluppasse un incendio non era stata prevista, gli estintori non erano stati mantenuti ed erano vuoti, nessuno si era mai posto il problema dell'utilizzo di materiali infiammabili e del loro smaltimento, né erano state coordinate le fasi di lavorazione affidate a ditte in sub-appalto, ed in particolare alla impresa

